

Verbale assemblea straordinaria

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica FELINE POLE DANCE ACADEMY

Oggi, in data 9 dicembre 2025 a Firenze in viale Fratelli Rosselli n.47/49r. alle ore 18,00 si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione sportiva dilettantistica FELINE POLE DANCE ACADEMY con sede legale in Firenze via Fratelli Rosselli n. 47/49 r. codice fiscale 94340740482 costituita in data 23 giugno 2025 con atto registrato a Firenze in data 14.07.2025 al n° 423 serie 3 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello statuto sociale;
- Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- varie ed eventuali.

E' PRESENTE

-RISTORI Maria Giovannievna, nata a Kiev (UKR) il 28 agosto 1986 e residente a Firenze via del Casone n.2/a codice fiscale RST MGV 86M68 Z154N la quale interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione e Presidente dell'Assemblea, funge da segretario il Sig. Ricotta Simone.

La Presidente

constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto;
- che è presente l'intero consiglio direttivo in carica composto dai sigg. Ristori Maria Giovannievna Presidente, Venier Jonathan Vice Presidente e Ricotta Simone segretario;
- sono presenti, presso il luogo della riunione n°7 (sette) associati su un totale di n°7 (sette) associati aventi diritto di voto e se medesima Presidente e precisamente i Sigg.:
- VENIER** Jonathan, nato a Siena il 16 febbraio 1983 e residente a Colle di Val d'Elsa loc. Quartaia Salita della Cipressa n.36 codice fiscale VNR JTH83B16I726L;
- GHEORGHIU** Veronica, nata a Brasov (Romania) il 28 maggio 1980 e residente a Firenze via Gioberti n.55 codice fiscale GHR VNC 80E68Z129S;
- GOLETS** Galina, nata a Krasnojarskij-Kraj (Russia) il 15 ottobre 1977 e residente a Deruta (PG) via Tiberina n. 241 codice fiscale GLT GLN 77R55 Z154W;
- ZIMOVA** Olga, nata a Krasnojarsk (Russia) il 15 marzo 1965 e residente a Firenze via Zanella n. 32 codice fiscale ZMV LVL 65C55 Z154D;

-RICOTTA Simone, nato a Poggibonsi (SI) il 5 marzo 1997 e residente a Gambassi Terme (FI) loc. Varna Vecchiarelle n.163 codice fiscale RCT SMN 97C05 G752W;

-RISTORI Giovanni, nato a Terranuova Bracciolini (AR) il 25 novembre 1957 e residente a Sesto F.no (FI) Viale Togliatti n. 182 codice fiscale RST GNN 57S25 L123Q;

DICHIARA

Validamente costituita l'assemblea a norma di statuto e pertanto, apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

La Presidente prende la parola svolgendo una relazione volta ad illustrare i motivi dell'operazione proposta, tra i quali:

- Riconoscere la propria attività di promozione sociale e di utilità pubblica;
- Avere accesso ai benefici e alle agevolazioni previste dalla legge per le associazioni del Terzo Settore;
- Partecipare alle iniziative e alle attività promosse dal RUNTS e dalle altre associazioni del Terzo Settore;
- Contribuire allo sviluppo e alla promozione del Terzo Settore in Italia;
- Dimostrare la propria trasparenza e responsabilità nella gestione delle attività e delle risorse.

L'iscrizione al RUNTS rappresenta un importante riconoscimento della nostra attività e della nostra missione, e ci permetterà di rafforzare la nostra presenza nel Terzo Settore e di contribuire al suo sviluppo quale Ente del Terzo Settore nel rispetto del D.lgs. n.117/2017 e nel contempo mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica riconosciuta a fini sportivi nel rispetto dell'art.90 L.289/02 e del D.lgs. 36/21.

I presenti deliberano che l'associazione venga chiamata "**Associazione Sportiva Dilettantistica FELINE POL DANCE ACADEMY APS (Associazione Promozione Sociale)**"

La Presidente dà lettura dello statuto.

Lo statuto in particolare stabilisce che l'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale di cui all'art.5 D.lgs. n.117/17 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

lett.f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Chiusa la discussione, l'assemblea con il voto favorevole espresso a norma di statuto da tutti gli associati presenti, aventi diritto di voto e accreditati al momento della votazione

DELIBERA

-di approvare il nuovo testo dello statuto che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A" nel suo testo riformulato e aggiornato, adeguandolo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017;

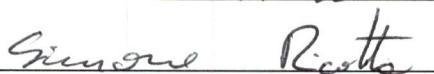
L'Assemblea all'unanimità autorizza la Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,50.

La Presidente: RISTORI Maria Giovannievna



Il Segretario : RICOTTA Simone



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL AL
N. ESATTI EURO
IL DIRETTORE

3235

5 DIC. 2025





Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale FELINE POLE DANCE ACADEMY

Costituzione e scopi

Art.1. È costituita nel rispetto del D.lgs. n.117/2017, dell'art.90 L.289/02 e d.lgs. 36/21 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa di riferimento l'ente del terzo settore denominato "Associazione sportiva dilettantistica FELINE POLE DANCE ACADEMY APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale con durata illimitata.

Intende conseguire il riconoscimento a fine sportivo e iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive (RASD) e al Registro nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

L'acronimo APS o la denominazione associazione di promozione sociale potrà essere inserita e utilizzata nella denominazione, spendibile e utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive, delle federazioni sportive, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, cui dovesse aderire, e dell'ente di promozione sportiva cui aderisce.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali e dell'ente di promozione sportiva.

L'associazione ha sede legale in Firenze. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Art 2. L'associazione esercita in via stabile e principale, quale attività di interesse generale prevista dall'art.5 lett.t) del D.lgs. n.117/17, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese alla promozione dello sport dilettantistico per favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Le attività verranno svolte in favore dei propri associati, loro familiari, tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati e di personale retribuito nei limiti di cui all'art.36 del D.lgs.117/2017

lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

In particolare, ma non in via esaustiva, l'associazione organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza nelle discipline riconducibili **alla danza e alla ginnastica ed in particolare alla pole dance quale mix di ginnastica e danza con la pertica**, idonee a favorire l'educazione fisica e l'equilibrio psicofisico della persona, sia quale strumento educativo di crescita e miglioramento personale sia per lo sviluppo delle relazioni sociali e a diffondere, attraverso la pratica a tutti i livelli dell'esercizio fisico, la cultura del vivere sano; potrà

Limba Q
Donna Dance
Veronica Capone
Man Rida
Pina
Gianluca

Art. 3. Sono compiti dell'associazione:

- a) favorire lo sviluppo ed il miglioramento dell'attività motoria e sportiva e sociale, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera;
- b) creare nuove prospettive musicali, sportive ed artistiche per i soci;
- c) promuovere e favorire l'educazione motoria, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi sportivi, stage di informazione e formazione

Ammissione degli associati

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette; all'associazione possono aderire le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare l'attività di interesse generale e che siano dotati di un'irrepreensibile condotta civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

È compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, e comporta la qualifica di socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il consiglio direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere al Consiglio Direttivo di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata dall'esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

Art. 6. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.

La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

Diritti e doveri degli associati

Art. 7. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto:

- di elettorato attivo e passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini previsti dall'art. 26 ;

Simona Q
Donatus Venin
Manuela Venera
Simone

- di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

Il socio ha il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

Volontario e attività di volontariato

Art.8. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Perdita della qualifica di associato

Art. 9. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione ; d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto; e) morte del socio.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

Risorse economiche

Art. 10. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

D. G. per M. P. R. Verica Olym
 Jonathan Benel Limora Q

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

Bilancio

Art. 11. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 12. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Organi

Art.13. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Assemblea

Art.14. L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. È indetta dal direttivo e convocata dal Presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms , firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web.

Art.15. Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti delle cariche sociali;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art. 9 lett. c)

Art. 19. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero variabile da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi federazione sportiva nazionale ad esso aderente o di un qualsiasi Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Art. 21. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, si procede all'elezione suppletiva dei componenti mancanti se inferiore ad un terzo dei componenti; i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri rimasti in carica. Negli altri casi si procede al rinnovo dell'intero organo direttivo. In caso di morte, mancanza o decadenza del Presidente il consiglio nomina nel suo seno un nuovo Presidente che provvederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti mancanti o al rinnovo dell'intero organo, nonché alla ratifica di tale nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.22. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

Finova D

Donatella

Maria Cristina

Simone

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, anche mediante delega ad un componente del consiglio;
- delibera sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.9 lett. c.)
- delibera sui criteri e le modalità di rimborso spese ai volontari;
- determina modalità e termini per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali riconosciuto agli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art.23. Il presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, ha la firma e la rappresentanza sociale. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.24 .

Organo di Controllo

1. La Assemblea Ordinaria ha la facoltà di nominare l'Organo di Controllo che può essere costituito sia in forma monocratica che collegiale, resta in carica per 4 anni, ed i membri sono rieleggibili. Quando l'Assemblea determina di eleggere un Organo di Controllo l'elezione avviene contestualmente all'elezione degli altri Organi Sociali.

2. L'Organo Collegiale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.

3. All'Organo di controllo è affidata anche la revisione contabile.

4. L'Organo di Controllo ha il compito di:

a) vigilare sulla gestione amministrativa, sulla corrispondenza, sulle scritture contabili e sul rispetto delle norme statutarie;

b) vigilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo al termine il proprio parere all'approvazione su apposita relazione che comporrà il fascicolo di Rendiconto Consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;

c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati senza aver diritto al voto;

d) riunirsi almeno ogni 90 giorni per le verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora lo ritenga opportuno;

e) la sintesi delle attività svolte in tutte le adunanze e le verifiche eseguite è riportata su un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Revisione legale dei conti

Art. 25. L'organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Libri sociali

Art. 26 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Simona Q
Jonathan Krice
Manuela Veronica Cusumano
Simona

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 45 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Devoluzione del patrimonio

Art. 27. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che esercita le attività di cui all'art.5 lett. t) del D.lgs. n.117/17, secondo quanto stabilito dall'art.9 del medesimo decreto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Clausola compromissoria

Art. 28. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, o della federazione cui dovesse aderire, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente di promozione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

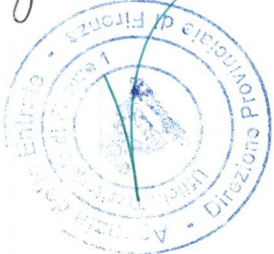
L'arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede l'associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dall'ente di promozione sportiva di appartenenza o della federazione cui l'associazione dovesse aderire.

Disposizione finale

Art. 29. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Simone Rizzo *DR* *jam* *Maria* *Veronica Ag...*
Limova Q





Maria
giovannievna
RISTORI
03.02.2026
15:57:59
GMT+01:00